

IL CONSIGLIO DI STATO

E le code sono illegittime*Sanzionata la norma del decreto del 2007*

DI CARLO FORTE

Gli elenchi di coda delle graduatorie a esaurimento sono illegittimi. Lo ha detto il Consiglio di stato, in sede di merito (sentenza n.2486 del 27 aprile scorso) affermando la illegittimità del decreto dirigenziale 16 marzo 2007, nella parte in cui dispone il divieto di cambio di provincia per gli aspiranti docenti già inclusi in graduatoria e la collocazione in coda alle graduatorie di altre 3 province in aggiunta a quella di appartenenza. Idem per la nota di accompagnamento del decreto di aggiornamento, con la quale viene chiarito che a seguito della riapertura degli elenchi sarebbe stato possibile aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in coda a tutte le fasce.

I giudici amministrativi hanno riaffermato ciò che era già stato detto dal Tar del Lazio e hanno citato ampi stralci della sentenza 41/2011 della Corte costituzionale, dove viene chiarito che le norme che precludono la mobilità dei docenti precari all'interno del territorio nazionale sono incompatibili con il dettato costituzionale. Dunque, nel merito, niente di nuovo. La novità invece sta nel fatto che il Consiglio di stato ha ritenuto di non conformarsi al costante e ormai consolidato orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno

spiegato reiteratamente che la materia delle graduatorie a esaurimento non rientra nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo. In altre parole: il Tar e il Consiglio di stato non hanno alcun potere quando si tratta di risolvere questioni che riguardano le graduatorie dei precari finalizzate all'assunzione nella scuola. Oltre tutto, l'orientamento delle Sezioni unite è talmente consolidato che, ormai, il supremo collegio si pronuncia sulla materia con ordinanza. Vale a dire con provvedimenti piuttosto succinti, dove non si fa altro che ripetere in sintesi quello che le Sezioni hanno detto a suo tempo con sentenza.

Il Tar Lazio, peraltro, dopo anni di diatribe si è rassegnato a questo stato di cose e ha gettato la spugna. Il 18 febbraio, infatti, in sede di merito (1556/2011) i giudici di primo grado, facendo riferimento alla sentenza 22805/2010 delle Sezioni unite, hanno affermato il proprio difetto di giurisdizione. Il Consiglio di stato, invece, ha ritenuto di non tenere conto dell'orientamento della magistratura superiore. E quindi, è ragionevole ritenere che la partita continuerà davanti alla Corte di cassazione che, con ogni probabilità, ribadirà quello che ha già detto, cancellando con un tratto di penna la sentenza del Consiglio di stato.

— ©Riproduzione riservata —

